

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 219

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

DELIO REDI

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 2, e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio); agli articoli 81, capoverso 110 e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), o - in alternativa - agli articoli 48, 81, capoverso 110, 112, numero 2, e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 4 ottobre 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 4 ottobre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Latina, 21 settembre 1993

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del procedimento penale n. 1048/93 R.N.R. nei confronti di REDI Delio per i delitti di cui agli articoli 323-479 C.P., osserva. Risulta dagli atti che appare deliberatamente creata - attraverso una serie continua di ordini di servizio e di deliberazioni ideologicamente false - una situazione protratta negli anni, per la quale tutti i lavori comunali di pulizia sono stati via via affidati a Messina Silvestro (quale titolare della Edilpulizia 2000 o della Edilpulizia 2000 S.R.L.), evitandosi qualsiasi gara di appalto che con-

sentisse una qualche forma di concorrenza di terzi.

Per rappresentare quanto emerge dagli atti appare necessario ripercorrere brevemente l'iter dei documenti attraverso i quali risultano affidati lavori di pulizia, non senza premettere in via generale che la verifica della legittimità dell'operato amministrativo non può nella specie prescindere dal seguente paradigma: una delibera che indica una gara di appalto; l'espletamento della gara, o quanto meno l'affidamento dell'incarico a trattativa privata; l'impegno di spesa; un contratto in esecuzione della delibera; la fatturazione dei lavori; la delibera di liquidazione; il mandato di pagamento.

Ebbene il comune di Latina, dopo aver indetto licitazione privata per la pulizia giornaliera degli uffici comunali (delib. G.M. 570/21 del 10 aprile 1985), approvava il relativo verbale e aggiudicava la gara alla ditta Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro (delib. G.M. 1168/29 del 21 giugno 1985); conseguentemente, veniva stipulato il contratto 52964 del 30 agosto 1985 per la pulizia, fino al 31 dicembre 1987, degli uffici comunali per una superficie complessiva di mq. 7.430,25 al prezzo di lire 2.784/mq. Scaduto il termine contrattuale (senza che fossero portati avanti - e ve ne era stato tutto il tempo - gli atti per una nuova gara), con delibera G.M. 463/5 del 23 febbraio 1988 il comune affidava in proroga, a trattativa privata, alla stessa Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro gli stessi lavori di pulizia, per una superficie di mq. 8.556,412 sempre al prezzo di lire 2.784/mq, fino all'espletamento della nuova gara di appalto e per un massimo di sei mesi. Oltre all'aumento delle superfici, venivano aggiunti i locali di tre circoscrizioni (Via dei Volsci - Via Piemonte - Corso Repubblica) e la pulizia straordinaria del teatro comunale, per i quali non si faceva più riferimento alle superfici, ma alle ore di lavoro, da retribuirsi a lire 25.023,52/ora.

È bene evidenziare che il capitolato speciale di appalto (approvato con la delib. 570/21 del 10 aprile 1985) prevedeva all'articolo 3 la facoltà dell'amministrazione di

ordinare lavori di pulizia in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, agli stessi prezzi dell'aggiudicazione: è evidente allora che con la delibera 463/5 del 23 febbraio 1988 da un lato si superava la percentuale di un quinto (anche se falsamente si riporta l'importo di lire 24.945.962, che non tiene conto della spesa necessaria per le pulizie del teatro, sicchè anche l'impegno di spesa di lire 176.617.413 lascia scoperte tali pulizie), dall'altro si introduceva per alcuni locali una modalità di determinazione del prezzo (ad ore e non a mq) diversa da quella prevista, sicchè parlare di affidamento «in proroga» dei lavori di pulizia appare già da questo momento almeno eufemistico.

Una considerazione è possibile già allo stato: l'aver trascurato, durante il primo periodo contrattuale dal 22 giugno 1985 al 31 dicembre 1987 di predisporre una nuova gara non ha altro significato che aver posto le premesse per rendere necessitato il riaffidamento delle pulizie alla stessa ditta, alla scadenza contrattuale, posto che nessuno può disconoscere la necessità di non interrompere le pulizie da un giorno all'altro e per la durata della nuova gara d'appalto: la conferma è data dalla circostanza che il riaffidamento non interviene sia pur pochi giorni prima della scadenza (31 dicembre 1987), ma due mesi dopo (23 febbraio 1988), periodo durante il quale le pulizie risultano ugualmente eseguite, come deve presumersi dalle relative fatture, regolarmente pagate pur in assenza di un qualsiasi atto. In esecuzione della delibera 463/5 viene dunque stipulato il contratto 54901 del 22 luglio 1988, cui va ad aggiungersi l'altro 54987 del 28 settembre 1988, che è di semplice rettifica di un mero errore materiale contenuto nel 54901.

Dunque, si può dire che fino al 30 giugno 1988 le pulizie risultano affidate alla Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro sulla base degli atti indicati.

Pure, le pulizie continuano - e vengono regolarmente fatturate e pagate - ancor dopo il 30 giugno 1988, senza alcun ulteriore atto, fino al 29 dicembre 1988, allorchè

con delib. G.M. 3514/42 interviene una nuova proroga a trattativa privata - evidentemente a sanatoria - per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1988, per gli stessi locali di cui alla delib. 463/5.

Dal 1° gennaio 1989 in poi non esiste alcun ulteriore atto formale di affidamento di lavori di pulizia di locali: ma inizia una serie impressionante di «ordini di servizio» del settore lavori pubblici, a firma Le Donne, che estendono via via le pulizie a sempre nuovi locali, e tutti in favore della Edilpulizia 2000 S.R.L., cui in sostanza si affida il monopolio delle pulizie a Latina (importo complessivo, desumibile dalle fatture, per poco meno di lire 3.000.000.000) senza alcun atto dell'Amministrazione, con modalità di esecuzione incontrollabili (ad ore e non a mq) e senza alcun impegno di spesa. E ciò anche per la pulizia di locali di enti privati, dei quali non si è esitato a porre le spese a carico del comune.

Già dunque dal 1° gennaio 1989 nessun incarico poteva essere affidato: tanto meno alla S.R.L., fino ad allora sconosciuta all'Amministrazione. Che la progressiva estensione dell'affidamento delle pulizie alla S.R.L. a mezzo di semplici ordini di servizio non sia stato frutto di un errore - come dagli atti emerge che vorrebbe far credere Le Donne - ma di un lucido programma, risulta da una serie di elementi:

anzitutto il più diretto collaboratore del Le Donne al settore lavori pubblici, geom. Bragaglia, riferisce che Le Donne sapeva perfettamente che i lavori disposti con gli ordini di servizio non erano previsti in alcun contratto;

tale circostanza trova conferma nel fatto che sui primi ordini di servizio c'è la dicitura «contratto in corso di perfezionamento», peraltro palesemente falsa, atteso che nessun contratto poteva essere in corso, nessuna delibera risultando adottata per lavori di pulizia locali dopo il 1° gennaio 1989;

alla data dei primi ordini di servizio rivolti alla S R L (maggio e giugno 1989) non risultava adottata alcuna delibera in favore della S.R.L., e dunque - se proprio si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intendeva comunque assicurare l'espletamento della pulizia dei locali a mezzo della ditta che fino a quel momento l'aveva effettuata - gli ordini di servizio avrebbero dovuto essere in favore della Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro e non della S.R.L.;

a partire dal 1990, sugli ordini di servizio in favore della S.R.L. la precedente dicitura «contratto in corso di perfezionamento» viene mutata nell'altra «contratto 54987 del 28 settembre 1988», riferimento ancor questo palesemente falso, vuoi perchè esso non si riferiva certamente alla S.R.L., vuoi perchè quel contratto si riferiva alla pulizia fino al 30 giugno 1988, vuoi ancora perchè limitava le pulizie ai locali indicati nella delibera 463/5 del 23 febbraio 1988: è evidente allora che i riferimenti contrattuali avevano la funzione di attribuire un'apparente regolarità agli ordini di servizio, indicando la loro presunta fonte legittimatrice. Che l'intento di Le Donne fosse quello di attribuire alla S.R.L. tutte le pulizie senza alcun atto dell'Amministrazione, e a condizioni molto meno controllabili ma molto più remunerative risulta dalla serie innumerevole di ordini di servizio a sua firma e dalla circostanza che, per le pulizie dei locali via via aggiunti a quelli originari (per i quali ultimi il corrispettivo era previsto in lire 2.784/mq), il corrispettivo viene indicato a ore lavorative, ciò che rendeva impossibile alcuna forma di controllo, posto che, effettuandosi le pulizie in orari diversi da quelli della normale attività lavorativa dei dipendenti comunali, nessuno avrebbe potuto verificare che fosse stato effettivamente svolto il numero di ore fatturato dal Messina (pure, a seguito di ordinanza sindacale, si attestava sulle fatture l'avvenuta esecuzione della entità delle pulizie fatturate, anche per quelle successivamente rettificata dal Messina nel numero di ore eseguite, e anche per una pluralità di locali il cui controllo avrebbe richiesto in chi attestava l'esecuzione il dono dell'ubiquità).

E ciò sebbene fossero note, per essere state appositamente rilevate, le superfici in mq dei locali per i quali via via si creavano

nuovi ordini di servizio in favore della S.R.L.: segno evidente che - oltre l'intento di favorire il Messina - vi era anche quello, necessariamente concordato, di truffare il comune, sia sotto il profilo di attribuirgli prezzi superiori a quelli possibili in base ai preesistenti contratti (lire 2.784/mq), sia sotto il profilo di pagargli ore di lavoro non eseguite, circostanza quest'ultima in corso di accertamento.

Passando alle delibere con le quali venivano liquidate le fatture, appare *ictu oculi* la falsità ideologica del contenuto di esse, finalizzata a conferire parvenza legale alle liquidazioni.

All'uopo è sufficiente riportare l'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, che al comma 3 recita: «A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzata nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati...».

In difetto dunque di una qualsiasi delibera di affidamento dei lavori di pulizia locali per il periodo successivo al 1° gennaio 1989, tutte le corrispondenti deliberazioni di liquidazione di fatture non possono che essere illegittime: ma esse sono anche ideologicamente false, in quanto richiamano - come fonte giustificatrice della spesa - deliberazioni e contratti che non avevano più alcuna efficacia, o che non si riferivano ai locali di cui alle fatture prese in considerazione, o che non si riferivano alla S.R.L.

In particolare:

la delib. di liquidazione G.M. 1080 del 7 marzo 1990 ricollega falsamente tre fatture della S.R.L. al contratto 52964 del 30 agosto 1985 e alla delibera di proroga 463/5 del 23 febbraio 1988 (relativi alla Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro), dando atto che si tratta di fatture presentate dalla ditta Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro (salvo che il mandato di pagamento viene poi emesso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in favore della S.R.L.) e disponendo di non trasmettere l'atto all'organo di controllo «in quanto trattasi di atto di mera esecuzione»;

identica situazione prospetta la delib. G.M. 1915 del 20 giugno 1990;

identica situazione prospetta la delib. G.M. 3493 del 12 dicembre 1990;

identica situazione prospetta la delib. G.M. 1620 del 2 agosto 1991;

identica situazione prospetta la delib. G.M. 1782 del 2 agosto 1991;

identica situazione prospetta la delib. G.M. 432 del 26 marzo 1992;

identica situazione prospetta la delib. G.M. 751 del 15 maggio 1992, la quale rettifica la 432 del 26 marzo 1992, nel senso di distinguere addirittura le fatture della Edilpulizia 2000 da quelle della S.R.L.

Ed è soltanto allorchè viene scoperto l'«equivoco» delle due diverse ditte che Le Donne dismette il servizio, tentando di trasferirlo ad altro ufficio (a marzo '92, all'ufficio economato, che evidentemente fatti i necessari riscontri, gli restituisce tutto l'incartamento relativo alla S.R.L. siccome mancante di qualsiasi atto formale dell'Amministrazione).

Appare evidente altresì la responsabilità del segretario comunale Rizzo nell'adozione delle delibere di liquidazione 1080-1915-3493-432-751: il controllo di legalità spettava proprio a lui, e non poteva sfuggirgli che la S.R.L. (le fatture liquidate si riferiscono ad essa) non aveva rapporto alcuno col Comune per la pulizia dei locali, e dunque che gli atti citati nelle premesse di quelle delibere venivano falsamente richiamati. Nè poteva trarre in inganno il fatto che la S.R.L. aveva ottenuto la pulizia degli autobus urbani: anche in questo settore si è operato palesemente per favorire Silvestro Messina, creando volutamente una parvenza di legalità che consentisse alla S.R.L. di ritrovarsi in qualche modo in rapporti col comune, talchè le fatture della stessa S.R.L. potessero poi trovare un riferimento legale in atti deliberativi. Ed infatti tre sole delibere di Giunta si riferiscono alla pulizia degli autobus urbani: la 680 del 22 marzo 1989, la 2010 dell'8 luglio 1989 e la 4016

del 30 dicembre 1989, le quali affidano la pulizia degli autobus alla Edilpulizia 2000 di Messina Silvestro, e non alla S.R.L., ovviamente senza alcuna gara, e la 2010 facendo addirittura riferimento agli stessi patti e condizioni del contratto 54987 del 28 settembre 1988, che si riferiva alla pulizia degli uffici (salvo che poi vengono liquidate, con la delib. G.M. 428 del 15 febbraio 1991, fatture della S.R.L., per prestazioni ad ore - il cui numero e il cui importo non risultano predeterminati in alcun atto); e ciò senza considerare che nell'approvare la prima delibera di Giunta n. 680 del 23 febbraio 1989 per la pulizia autobus, il CO.RE.CO. aveva invitato il comune a procedere a gara entro la scadenza prevista in delibera.

Gli è che per la pulizia degli autobus risulta usata la stessa collaudata tecnica che per le pulizie dei locali.

Sono in corso ulteriori indagini intese a verificare numerose circostanze: se gli indagati abbiano agito da soli ovvero, come appare intuibile, in unione ad altri, e in tal caso di chi; se comunque altri, aventi poteri di controllo e di intervento, fossero consapevoli della situazione creata; quale sia la dimensione effettiva di tale situazione (ad oggi non è stato ancora possibile reperire presso il comune, nonostante le ripetute richieste dell'A.G. e le numerose visite della P.G., tutti gli ordini di servizio emessi per lavori di pulizia, la cui esistenza pur si evince dagli atti); le eventuali responsabilità di terzi per fatti analoghi, sia pure di entità più limitata; i collegamenti necessari a pervenire alla emissione di mandati di pagamento in favore della S.R.L. pur in assenza di una qualsiasi delibera di incarico; i collegamenti con l'organo di controllo; la effettività delle prestazioni effettuate dal Messina; le connivenze interne al comune di cui ha potuto avvalersi lo stesso Messina. Sulla base degli elementi desumibili dalle risultanze sopra indicate va verificata la posizione del senatore Delio Redi.

In proposito non può prescindere dalla sua presenza alle riferite sedute di Giunta, nonchè dalle dichiarazioni finora acquisite. Già alla P.G. Simeone Antonio, già consi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gliere e assessore comunale, ha indicato i diretti rapporti del Messina con il senatore Redi, del quale appoggiava la posizione all'interno del gruppo politico di comune appartenenza e durante le campagne elettorali; ha parlato di diffuse illegalità commesse nei vari settori dell'Amministrazione comunale; ha evidenziato come tutta la struttura comunale rispondesse direttamente al Redi, senza che i vari assessori contassero granchè - circostanza questa ribadita dal segretario generale dott. Rizzo nel corso del confronto con l'ing. Le Donne - e come, per i lavori di pulizia, nulla si potesse fare senza la volontà del Redi: circostanze tutte confermate al Pubblico Ministero.

Da tutti gli atti risulta poi che il Messina - evidentemente proprio grazie ai rapporti che vantava, aveva libero accesso negli uffici comunali, nei quali provvedeva personalmente agli adempimenti conseguenti alla presentazione delle fatture. In sede di interrogatorio, poi, l'ing. Le Donne (6 luglio 1993) ha dichiarato che l'Amministrazione era perfettamente a conoscenza che non c'era più alcun contratto per i lavori di pulizia e che occorreva reiterare la gara: e tanto egli aveva evidenziato anche con una nota del 22 maggio 1990. Ed ha precisato che fu appunto l'allora sindaco Redi a disporre la prosecuzione dei lavori a mezzo della stessa ditta pur in assenza di contratto. Lo stesso ing. Le Donne, ancora, nell'interrogatorio reso il 27 luglio 1993, ha espressamente riferito di aver detto al senatore Redi che non c'era più alcun contratto o delibera che autorizzassero le pulizie degli uffici, e che lo stesso senatore Redi gli disse che si doveva continuare con la stessa ditta: e ciò almeno dopo la lettera a sua firma del 22 maggio 1990 n. 3560/TEC (la quale appare manifestamente dettata dall'intento di far condividere ad altri responsabilità che potevano restare nell'ombra). Che in sostanza a decidere fosse sempre e comunque il senatore Redi, risulta dalla circostanza che anche le pulizie dell'Università furono affidate per sua disposizione al Messina, come pure ha riferito il Le Donne (e ciò a mezzo di una presunta delibera, non coper-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta finanziariamente, della quale vi è traccia soltanto sul brogliaccio, anche se le pulizie all'università per anni sono proseguite e sono state regolarmente pagate facendo riferimento agli originari contratti e delibere relativi agli uffici comunali).

Risulta peraltro dalle firme apposte sui mandati di pagamento in favore del Messina, che il senatore Redi non ignorava che ad operare fossero due distinti soggetti (ditta individuale e S.R.L.) pur se facenti capo alla stessa persona del Messina. Infine, gli assessori comunali ascoltati hanno in sostanza riferito al Sindaco (e cioè al Sen. Redi) l'esame delle proposte di deliberare: dunque - tenuto conto di quanto dichiarato dall'ing. Le Donne - trova conferma la circostanza che il senatore Redi non poteva ignorare, nel momento in cui decideva di portare e far approvare in Giunta le proposte di liquidazione di fatture, che il riferimento a contratti e delibere precedenti era falso, come più ampiamente illustrato nella iniziale esposizione. In presenza di questi elementi, le dichiarazioni difensive rese dal senatore Redi evidenziano un quadro di apparente regolarità formale, superato da quanto in realtà verificatosi. Di certo non si discute qui della responsabilità eventuale del Sen. Redi: ma gli elementi finora acquisiti hanno uno spessore probatorio che, mentre esclude che possa avanzarsi richiesta di archiviazione, rende indispensabili ulteriori indagini, per definire la posizione del senatore Redi, particolarmente l'acquisizione di altri documenti, dichiarazioni, confronti, perquisizioni, sequestri.

Tanto premesso,

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Delio REDI per i seguenti reati:

a) per il reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. 110-112 n. 2-323 cpv. C.P., perchè, quale Sindaco del Comune di Latina, in concorso con Le Donne Lorenzo, responsabile del settore LL.PP. del Comune, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, disponeva l'affidamento delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pulizie di locali comunali e non, senza alcuna gara di appalto e senza alcuna delibera o contratto, facendo figurare su «ordini di servizio» a firma del Le Donne che le pulizie avvenivano in esecuzione di contratto e provvedeva poi a far approvare le conseguenti delibere di Giunta per la liquidazione delle fatture emesse da Messina Silvestro, titolare delle ditte che effettuavano le pulizie, al fine di procurare al Messina un ingiusto vantaggio patrimoniale;

in Latina, dal gennaio 1989 al dicembre 1991 quanto all'affidamento delle pulizie e dal gennaio 1989 al maggio 1992 quanto alla liquidazione delle fatture;

b) per il reato p. e p. dagli articoli 81 cpv.-110-479 C.P., perchè, nella predetta qualità, in concorso con lo stesso Le Donne, disponeva la predisposizione di numerosissimi «ordini di servizio» a firma Le Donne, e in concorso con assessori comunali approvava numerose delibere della Giunta Municipale per la liquidazione delle fatture per la pulizia dei locali, in cui si richiamavano falsamente contratti e atti deliberativi, che invece si riferivano ad altra ditta e ad altri locali ed erano peraltro scaduti e non più efficaci, sì da far apparire che i lavori erano stati legittimamente conferiti dal Comune;

in Latina, dal gennaio 1989 all'agosto 1991;

c) del reato p. e p. dagli articoli 48-81 cpv.-110-112 n. 2-479 C.P., perchè, nella predetta qualità, in concorso con lo stesso Le Donne, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, disponeva la predisposizione di numerosissimi «ordini di servizio» a firma Le Donne, e di numerose delibere della Giunta Municipale, per la liquidazione di fatture per la pulizia di locali comunali e non, in cui si richiamavano falsamente contratti e atti deliberativi che invece si riferivano ad altra ditta e ad altri locali ed erano peraltro scaduti e non più efficaci, sì da far apparire che i lavori erano stati legittimamente conferiti dal Comune, così traendo in inganno i componenti la Giunta, che approvavano le predette deliberazioni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in Latina dal gennaio 1989 al maggio 1992.

Evidenzio che il capo d'imputazione *c)* è alternativo al capo *b)* e che tutti i capi d'imputazione - trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari - sono suscettibili di modifiche. Allego gli atti di cui all'indice, unitamente ad attestato relativo alla data di iscrizione sul registro delle notizie di reato, dalla quale decorre il termine di giorni 30 di cui all'articolo 344 C.P.P., per il cui computo non va calcolato il periodo di sospensione dei termini processuali (Cass. V, 1514 del 21 gennaio 1992; V, 2156 del 4 febbraio 1992).

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Pietro ALLOTTA)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Alfredo SANTANGELO)